



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 279 dell'anno 2013, proposto da: Giuseppina Franzese, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cristina Falciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federico Bergamo, in Napoli, p.zza Matteotti 7;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, in Via Diaz n. 14;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del 18/12/2012 con il quale la Commissione di esame per la prova preselettiva relativa al concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per la copertura di posti a cattedre finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, non ha ammesso la ricorrente allo svolgimento della prova preselettiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e per l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Parte ricorrente non veniva ammessa a partecipare alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con decreto del Direttore Generale n. 82/2012, per la copertura di posti a cattedra finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, in quanto, convocata per prendere parte alla prova del giorno 18.12.2012, alle ore 9,00, giungeva sul posto con trenta minuti di ritardo e veniva considerata assente.

La medesima ricorrente ha impugnato la sua non ammissione, indicando che il ritardo sarebbe stato attribuibile a causa indipendente dalla sua volontà, ovvero, in particolare, alla circostanza che il treno che aveva preso per giungere sul luogo di svolgimento della prova aveva accumulato ritardo a causa di uno sciopero non programmato di soggetti che avevano occupato la linea ferroviaria, non consentendo il regolare transito dei convogli.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R. con ordinanza n. 218/2013 ha rigettato l'istanza cautelare.

## DIRITTO

### 1) Il ricorso si rivela infondato.

Parte ricorrente ha dedotto quali motivi di ricorso la non imputabilità a sé del ritardo nel presentarsi alla prova; l'incongruità della sede scelta per lo svolgimento della prova preselettiva, troppo distante, a suo dire, dal luogo di residenza dei candidati, con conseguente violazione del principio del favor participationis; la contrarietà al medesimo principio del favor participationis della decisione dell'Amministrazione di non far partecipare essa ricorrente a una sessione successiva della prova preselettiva. Ha, altresì, dedotto come il bando prevedesse che solo la mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti comportasse l'esclusione dalla procedura concorsuale e non il "semplice" ritardo.

L'amministrazione ha precisato, in sede difensiva, come ogni candidato dovesse sostenere la prova esclusivamente nel suo turno, senza che la normativa ponesse alcuna deroga, e che l'avviso rivolto ai candidati prevedeva che gli stessi si dovessero presentare almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per l'inizio della prova (ovverosia alle 8,30).

Le censure non possono essere accolte.

La presenza di chi intende partecipare, nel luogo previsto per l'effettuazione della prova preselettiva concorsuale, è riconducibile ad una esclusiva scelta personale dell'interessato; mentre l'eventuale derogabilità delle modalità all'uopo prefissate è legata a moduli organizzativi di svolgimento della prova, i quali non impongono di considerare in senso giustificativo le ragioni dell'assenza del candidato all'ora prevista, né impongono di convocare per una nuova sessione il concorrente non presentatosi puntualmente il giorno ed all'ora per lui fissati.

La scelta del luogo dove effettuare la prova preselettiva di un concorso, così come la decisione di non consentire eventuali “recuperi” per gli assenti in sessioni successive, è anch’essa legata a ragioni organizzative, rispetto alle quali l’amministrazione gode di un ambito di discrezionalità insindacabile, a meno che le scelte adottate non risultino manifestamente irragionevoli e illogiche; ipotesi però non riscontrabile nel caso di specie.

Nessuna norma, inoltre, impone dei limiti specifici di distanza della residenza dei candidati rispetto al luogo di svolgimento della prova concorsuale, così come nessuna norma impone che il candidato assente nel giorno e all’ora della convocazione debba essere chiamato a recuperare la prova in una sezione successiva.

A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha dedotto elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza della fissazione della sede della selezione a Pozzuoli, secondo criteri oggettivi riferiti al complesso dei partecipanti alla prova, limitandosi a lamentare soltanto una eccessiva distanza dal suo luogo di residenza. Inoltre, la scelta di tale sede avrebbe dovuto, nel caso, essere oggetto di immediata contestazione in sede giudiziale.

2) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di dogliananza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La peculiarità della vicenda e la specificità delle questioni trattate depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori